Ordine dei Biologi
Campania e Molise

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA LEGITTIMAZIONE ALL'USO DEL TIMBRO PROFESSIONALE DELL'ORDINE DEI BIOLOGI CAMPANIA E MOLISE

Art.1
Ogni elaborato tecnico (referto, reperto, rapporto di prova, dieta ecc...) redatto dall'iscritto all'Ordine dei Biologi Campania e Molise deve riportare in calce il timbro professionale comprovante la regolare iscrizione all'Ordine.
L'apposizione del timbro professionale viene effettuata sotto l'esclusiva responsabilità del legittimo detentore.
Art.2
Il timbro, del diametro di 35mm è di proprietà dell'Ordine, che ne concede l'uso all'iscritto, reca il nome,il cognome ,il numero di iscrizione ,la dicitura in tondo ORDINE DEI BIOLOGI CAMPANIA E MOLISE .Il timbro deve riprodotto su gomma o sostanze sintetiche simili.
Art.3
La richiesta deve essere inoltrata su un modello allegato al presente verbale e che ne fa parte integrante.
Art.4
Il numero di iscrizione è personale e non potrà essere attribuito ad altro iscritto diverso dal primo assegnatario, in caso di cancellazione, per qualunque motivo, dall'Ordine.
Qualora il professionista cessi di essere iscritto all'Ordine per qualsiasi motivo, avrà l'obbligo di restituire il timbro immediatamente, senza ritardo e senza alcun rimborso all'Ordine che provvederà a distruggerlo.
Art. 5
L'iscritto cancellato dall'Ordine che non consegni il timbro immediatamente sarà diffidato e del provvedimento verrà data comunicazione all'autorità giudiziaria.
Art.6
L'iscritto si obbliga a custodire diligentemente il timbro professionale.
In caso di smarrimento o di sottrazione del timbro professionale l'iscritto dovrà farne immediata denuncia all'autorità Giudiziaria ed inviarne una copia all'Ordine entro 48 ore e può richiedere il duplicato.
In caso di ritrovamento del timbro originale, il duplicato non potrà più essere utilizzato e dovrà essere restituito immediatamente all'Ordine.
Art.7
L'iscritto, che cancellato dall'Ordine o sospeso e comunque non iscritto che faccia uso del timbro professionale, sarà passibile di denuncia all'autorità giudiziaria.
Art. 8
Il timbro professionale sarà rilasciato esclusivamente dall'Ordine all'iscritto che ne faccia richiesta. La richiesta di assegnazione del timbro, implica la dichiarazione dell'iscritto sotto la sua responsabilità di sussistenza delle condizioni dei requisiti previsti dall'Ordine.
Art. 9
E' fatto divieto agli iscritti di apportare modifiche al timbro sia per quanto riguarda il materiale, forma e diciture.
Art.10
E' fatto divieto agli iscritti di apporre il timbro su cataloghi, listini, materiale pubblicitario, pagine web, comunicazioni ai clienti, offerte commerciali, preventivi, buste per spedizione.